

 <p>Scuola IVA La scuola aperta a tutti</p>	<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Leonardo da Vinci" Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado - 84062 Olevano sul Tusciano (SA) -</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</p> <p>pon 2014-2020</p> <p><small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE ASSICURATE PER L'AFFIDAMENTO IN SEI FASI</small></p> </div>  <div style="font-size: 8px;"> <p>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali Direzioni Generali per il territorio in materia di Educazione Direzioni per la gestione dei Fondi Strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale L'area IV</p> </div> </div>	
<p>Codice Fiscale: 80025740657 Tel/Fax : 0828 612056 Telefono: 0828 307691</p>	<p>Sito internet: www.iclevanost.it E-mail: saic86400a@istruzione.it P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it</p>	<p>Codice Meccanografico : SAIC86400A Codice Autonomia: N°109 Indirizzo: Via Risorgimento</p>

Protocollo n° 1839

Olevano Sul Tusciano 26 APRILE 2019

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO Anno Scolastico 2018/2019

Il giorno 26 APRILE 2019 presso l'Istituto Comprensivo di OLEVANO SUL TUSCIANO tra la Dirigente Scolastica Prof.ssa CARMELA MIRANDA ed i rappresentanti delle OO. SS. : Dr. Antonio D'ELIA (SNALS SCUOLA) – Prof. Giorgio DI GREGORIO (UIL SCUOLA)

si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'*Istituto Comprensivo di OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)* e ha lo scopo di regolare le modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. Le relazioni sindacali nella scuola hanno l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
6. L'impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l'intesa prevede correttezza e trasparenza nei comportamenti messi in atto per raggiungere l'obiettivo sopra indicato.
7. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
5. Gli incontri per il confronto – esame possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in luogo visibile e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
4. Le RSU e i rappresentanti sindacali territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto della contrattazione di istituto.
5. E' consentito ai componenti della R.S.U. l'uso gratuito del telefono e della postazione internet, ubicata nell'ufficio di presidenza/segreteria.
6. Alla R.S.U. è consentito di comunicare con il personale durante l'orario di servizio per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare/mail; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del telefono, per cui n. 1 unità amministrativa negli Uffici di Segreteria e n. 1 collaboratore scolastico in ciascun plesso saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. 7. Il tempo necessario a raggiungere la sede ove ha luogo l'assemblea sindacale è calcolato all'interno delle ore previste per lo svolgimento dell'assemblea stessa.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente ATA sono individuate come segue:
 - n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico presso la sede dell'Istituto per garantire lo svolgimento delle attività dirette e strumentali allo svolgimento di scrutini/esami.

L'individuazione del personale chiamato a garantire i servizi essenziali, nei casi in cui se ne verifichi la necessità, sarà effettuato prioritariamente tenendo conto della disponibilità degli interessati; in caso negativo in base al criterio della turnazione secondo l'ordine alfabetico.

Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, si concorda quanto segue:

- ✓ il dirigente scolastico, con apposita comunicazione, si riserva di convocare i docenti in servizio non scioperanti affinché si presentino in servizio all'orario di apertura della scuola;
- ✓ il servizio giornaliero sarà organizzato sulla base delle esigenze di assistenza degli alunni
- ✓ i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole a titolo oneroso o gratuito – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. In caso di oneri a carico della scuola si valuterà la copertura finanziaria necessaria.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo, con le modalità previste dal successivo art. 27 comma 2 del presente contratto integrativo d'istituto.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale Ata al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che la formale richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- l'orario di entrata non potrà essere successivo alla mezz'ora antecedente l'orario di inizio delle lezioni;
- l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

- Completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti

In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto e compatibilmente con l'organizzazione interna dei singoli plessi di servizio, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale:

- personale con certificazione di handicap grave (art.3c.3L.104/92);
- personale che assiste familiare in condizione di handicap grave;
- genitori di figli di età inferiore ad anni 14;
- personale che ha necessità dettate da esigenze di trasporto.

La riduzione a 35 ore si applica solo a coloro che hanno orari su turni, nei plessi con orari di servizio superiori a 10 ore al giorno per almeno 3 giorni alla settimana.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale; le comunicazioni sono inoltrate al personale anche tramite cellulare, posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme nei soli giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 17:30. A tal fine il personale interessato comunica alla scuola il proprio indirizzo mail e/o il numero di cellulare.

È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre l'orario indicato in caso di urgenza indifferibile per tutelare il diritto allo studio, la sicurezza sul luogo di lavoro.

1. Le parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo e a fare il punto su richiesta di una delle parti nel corso dell'anno scolastico.

2. Al fine di monitorare le misure di prevenzione dello stress lavoro correlato è stata inserita nell'apposita sezione del DVR dell'Istituto la "valutazione dei rischi da stress lavoro correlato" ed è stata effettuata specifica formazione con la presenza della RSPP.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Dal PTOF della Scuola e dal Piano delle Attività del personale ATA sono definite le seguenti attività con particolari connotazioni legate alle nuove tecnologie (innovazioni tecnologiche e processi di informatizzazione a carico dei servizi amministrativi ed a supporto dell'attività scolastica) che saranno retribuite con il FIS:

- Assistenza fornita agli Utenti in occasione delle Iscrizioni ON LINE;
- Supporto al PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE;
- Gestione e supporto PROVE INVALSI;
- Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da:

- a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
- b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
- e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della

Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

- a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 **€ 33.286,72 Lordo Dipendente**
- b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva **€ 551,74 + 677,56 (Erogazione a.s.2017/2018) Lordo Dipendente**
- c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa **€ 3.968,35**
- d) per gli incarichi specifici del personale ATA **€ 1 699,62**
- e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica **€ 896,96**
- f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti **€ 1.606,52**
- g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 **€ 8.851,00**
- j) per i progetti nazionali e comunitari (PON FSE **€ 64.816,80** importo complessivo che verrà utilizzato secondo le necessità dettate dal progetto per tutor, esperti, valutatore, dsga e collaboratori scolastici che hanno manifestato la loro disponibilità).
- k) per la formazione del personale (avanzo in programma annuale anni passati) **€ 3.108,74**

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente **€ 19.964,60.**
+ 1.606,52 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e per le attività del personale ATA **€ 11.078,38.**
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, con fondi giacenti (anni precedenti) nel Programma annuale, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati equamente per le attività del personale docente (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) e per le attività del personale Ata (Assistenti amm.vi e Collab. Scol).

Art. 24 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Di seguito il riepilogo delle Risorse Assegnate:

ASSEGNAZIONE	Totale ENTRATE
FIS	€ 33.286,72
Funzioni Strumentali	€ 3.968,35
Incarichi Specifici	€ 1.699,62
Ore Eccedenti	€ 1.606,52
Att. sportiva	€ 551,74
Aree a rischio a.s. 2018/19	€ 896,96
Valorizzazione merito a.s. 2018/19	€ 8.851,00
TOTALE MOF Assegnato	€ 50.860,91 L.D. € 67.492,42 Lordo STATO

F.I.S assegnato.....€ 33.286,72 L.D.
Economie Anni Precedenti.....€ 1.479,48 L.D.
Economie Attività Sportiva anno 2017/2018 € 677,56 L.D.
Indennità Di Direzione DSGA... .€ 4.003,60 L.D.
FIS da Contrattare decurtato dell'Ind. DSGA e l'Attività di Educazione
Fisica A.s.2017/2018€ 30.762,60 L.D.

IL FONDO DI ISTITUTO IN PERCENTUALE (€ 30.762,60)

DOCENTI 63,98% € 19.684,60

ATA 33,02% € 11.078,38

Di Seguito gli importi FIS da corrispondere al personale Docente*:

Compensi al 1° coll. Vicario del D.S.€ 3.150,00 h 180x17,50 €

Compensi al 2° coll. Del D.S..... € 1.750,00 h 100x17,50 €

(Art.88,comma 2,lettera f CCNL Comparto Scuola 2006-2009)

Attività aggiuntive funzionali All'insegnamento, Compensi per ogni altra attività Deliberata nel POF.....€ 13.195,00 h 754 x 17,50 €

(Art 88 comma 2 lettera d CCNL Comparto Scuola 2006-2009)

Attività Aggiuntive all'Insegnamento – Progetti Extracurricolari ...€ 1.470,00 h42 x 35,00€

(Art.88 comma 2 lettera k CCNL Comparto Scuola 2006-2009)

Totale FIS Contrattato per il Personale Docente **€ 19.565,00**

I compensi FIS Contrattati e destinati al personale ATA sono i seguenti*:

Prestazioni aggiuntive e intensive del personale ATA€ 11.078,00

(Art 88 C.2. E del CCNL del 29/11/2007)

TOTALE FIS CONTRATTATO PER IL PERSONALE ATA € 11.078,00

*NB L'Allegato PROSPETTO B è parte integrante della Contrattazione di Istituto 2018/2019

TOTALE GENERALE SPESE:

Totale FIS Contrattato	€ 30.643,00
ECONOMIE Fis a.s 2018/2019	€ 119,60

Di seguito si elencano gli istituti contrattuali da corrispondere al personale DOCENTE (L.D)

Funzioni Strumentali art 33 CCNL 29/11/2007	€ 3.968,35	
Attività Sportiva Ed. Fisica 2018/2019 Art 87 CCNL 29/11/2007	€ 551,74	
TOTALE	lordo dipendente € 6.126,61 lordo Stato € 8.130,01	
ECONOMIE Istituti contrattuali (fondi non contrattati)	Ore eccedenti Art 30 CCNL 2006/2009	€ 1.606,52
	Progetto Aree a Rischio Art 9 CCNL 2006/2009 e modifiche	€ 896,96

Per il Personale ATA ed il DSGA:

Incarichi specifici ATA Art 47 comma 1 lettera B	€ 1.828,60
Indennità di Direzione al DSGA Art 88 comma2 lettera I	€ 4.003,60
TOTALE	€ 5.832,20

COMPENSI AL LORDO STATO ALLE FIGURE ISTITUZIONALI INTERNE RELATIVI A PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI ART.6 COMMA 2 CCNL 2007.

Il DS comunica l'approvazione di ulteriori Progetti PON FSE e comunica l'importo complessivo che è di €

Si fa presente che per i finanziamenti Europei la parte realmente contrattabile è quella relativa alle Spese di Gestione di ciascun budget progettuale ed in particolare del Personale.

Per la Realizzazione dei Progetti il Personale ATA comunica la propria disponibilità al supporto amministrativo e generale sulla base di una comunicazione interna appositamente predisposta dall'ufficio, al fine di acquisire la disponibilità a prestare ore aggiuntive di lavoro. Per altre figure professionali sarà emanato apposito Avviso Pubblico sulla base dei Criteri stabiliti dal Regolamento Interno.

Per D.S, DSGA e personale ATA, le risorse saranno ripartite secondo i seguenti criteri:

DSGA fino ad un max del 6% del finanziamento relativo a ciascun modulo

Ass. Amm. fino ad un max del 4% del finanziamento relativo a ciascun modulo

Collaboratori Scolastici fino ad un max delle ore previste per ogni modulo progettuale (per es 30h per compenso Lordo Stato di € 16,59)

Docenti Tutor compenso orario di € 30,00 L.S

PROGETTI EUROPEI

PON –FSE 10.2.1A- 2017- cod 61 (€ 19.911,60) Lordo Stato

DSGA	40 h	€ 982,00
TUTOR n. 4	120 h	€ 3.600,00
VALUTATORE	40h	€ 929,20
PERSONALE AMMINISTRATIVO	40 h	€ 769,60
COLLABORATORI SCOLASTICI	120h	€ 1.990,80

PON –FSE 10.2.2A- 2017-cod 89 (€ 44.905,20) Lordo Stato

DSGA	80 h	€ 1.964,00
TUTOR n. 8	270 h	€ 8.100,00
VALUTATORE	80h	€ 1.858,40
PERSONALE AMMINISTRATIVO	140h	€ 2.693,60
COLLABORATORI SCOLASTICI	270 h	€ 4.479,30

PROGETTI NAZIONALI MINISTERO DELLE PARI OPPURTUNITA' "IN ESTATE SI IMPRANO LE STEM"

Finanziamento Stanziato per 2 annualità € 9.996,20 Lordo Stato

Fondi Contrattati per la I^ANNUALITA' Totale spese personale € 2.200,00

DSGA	€ 300,00 L.S.	importo forfettario
PERSONALE DOCENTE	€ 1.700,00 (3 unità)	
PERSONALE ATA	€ 200,00 (2 Unità' Ass.Amm+Coll.Scol.)	

COMPENSO PER PRATICA SPORTIVA A.S.C. 2017/2018 NON DESTINATO NELLA PRECEDENTE CONTRATTAZIONE IN QUANTO NON ASSEGNATO € 899,12- (lordo dipendente € 677,56).

L'importo è stato comunicato con Nota prot.24190 del 02/12/2018 ed erogato sul POS di questa Istituzione.

La cifra verrà impegnata per il Prof. Ermanno Ostuni docente di Scuola Secondaria I° grado che ha regolarmente svolto con Nomina del Dirigente Scolastico l'attività di Educazione Motoria per gli alunni delle classi di Ariano.

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/2019 corrispondono a **€ 8.851,00**

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei criteri generali di seguito riportati ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018.

In considerazione dell'ammontare delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto scolastico per l'erogazione dei compensi finalizzati alla Valorizzazione del Personale Docente, visti i criteri adottati dal Comitato di valutazione, i compensi sono ripartiti solo se il docente ha dimostrato di avere tutti i 3 requisiti (almeno 1 punto) per le tre Aree di seguito elencate:

- 1) Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'Istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.
- 2) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.
- 3) Responsabilità assunta nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Si stabilisce la percentuale massima di destinatari del 30% della dotazione organica docenti (62 docenti in organico di diritto) 19 Docenti Max.

Min 3 Punti - Max 45 punti a docente x 3 Aree

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, previa analisi della documentazione presentata dall'interessato/a a consuntivo.
4. In caso di assenza prolungata del personale (superiore a n.60 gg) il compenso sarà ridotto proporzionalmente.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili € 1.699,62 per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso forfettario così fissato:
 - € 1.499,62 per n. 1 unità di personale amministrativo
 - € 200,00 per n. 1 unità di collaboratori scolastici

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. Tali visite possono svolgersi congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi designato.
5. Si occupa di consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione e programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'unità produttiva;
6. L'RLS viene consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
3. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. Per questo ultimo caso si procede a nomina di un esterno tramite bando.
4. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

- Addetto al primo soccorso
- Addetto antincendio
- Preposto alla sicurezza/ASPP

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

La validità della contrattazione integrativa d'istituto riguardante la parte economica è riferita all'a.s. 2018/2019 e resta salva la possibilità di modifiche e integrazioni a seguito di innovazioni legislativo-contrattuali o nuove assegnazioni di fondi pubblici o privati. In tal caso verranno nuovamente convocate le Organizzazioni Sindacali.

Firme

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA CARMELA MIRANDA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS/CONFISAL

